

# **Fiere, finanziamenti Simest. In arrivo domande per 150 milioni di euro**

scritto da Fabiana Capasso | Febbraio 19, 2021

[articoli\\_19\\_2\\_2021\\_22](#)

---

# **Voucher per il manager che aiuta l'export**

scritto da Fabiana Capasso | Febbraio 19, 2021

[articoli\\_19\\_2\\_2021\\_24](#)

---

# **Next generation e competenze, ecco i lavori che avremo nel 2030**

scritto da Fabiana Capasso | Febbraio 19, 2021

[articoli\\_19\\_2\\_2021\\_26](#)

---

# INDIA: WEBINAR “ITALY AND INDIA IN THE FUTURE OF FASHION” – 22 FEBBRAIO H. 12

scritto da Monica De Carluccio | Febbraio 19, 2021

Il prossimo 22 febbraio, dalle ore 12, si terrà l'evento *“Italy and India in the future of Fashion”*, organizzato dall'Ambasciata italiana a Delhi in collaborazione con Camera della Moda, Assocalzaturifici, PWC e ICE Agenzia.

Sarà possibile seguire l'evento in Streaming dalla pagina Facebook dell'Ambasciata italiana a Delhi.

In allegato locandina con i dettagli per il collegamento.

[India – fashion\\_22feb2021](#)

---

# PRIVACY: VACCINAZIONE DEI DIPENDENTI: LE FAQ DEL GARANTE PRIVACY

scritto da Maria Rosaria Zappile | Febbraio 19, 2021

Con le [Faq dello scordo 17 febbraio, pubblicate sul sito \*\*www.gpdp.it\*\*](#), il Garante per la protezione dei dati personali ha dato risposta ad alcuni quesiti relativi al trattamento di dati afferenti la vaccinazione anti-Covid -19 nel contesto lavorativo.

L'intento dell'Autorità è quello di fornire indicazioni utili affinché si possa applicare correttamente la relativa

disciplina nel contesto emergenziale, e di prevenire possibili trattamenti illeciti di dati personali.

Ad ogni buon conto, si rinvia alla lettera dell'allegato redatto dall'Autorità, che in maniera semplice e sintetica, riscontra i quesiti sull'argomento in parola.

[FAQ – Trattamento di dati relativi alla vaccinazione anti Covid-19 nel contesto lavorativo – versione vademecum](#)

---

# **INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO A SEGUITO DI ACCORDO COLLETTIVO AZIENDALE: MESSAGGIO INPS N. 689 DEL 17/02/2021**

scritto da Francesco Cotini | Febbraio 19, 2021

Come noto, l'art. 14 del DL 104/2020 (cd. Decreto Agosto), convertito con modificazioni dalla L. 126/2020, prevede che le preclusioni e le sospensioni in materia di licenziamenti collettivi e di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo non trovino applicazione nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che abbia ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono a tale accordo.

Tale disposizione è stata poi prevista dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 311, L. 178/2020), che disciplina le preclusioni e le sospensioni relative al divieto di licenziamento di cui ai commi 309 e 310 del medesimo art. 1, fino al 31 marzo 2021.

Con il messaggio n.689 dello scorso 17 febbraio, in allegato, l'INPS chiarisce che ai fini della validità dell'accordo collettivo aziendale per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ciò che rileva non è la sottoscrizione dell'accordo da parte di tutte le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, bensì la sottoscrizione dell'accordo medesimo anche da parte di una sola di queste organizzazioni sindacali, nonché l'adesione all'accordo da parte del lavoratore.

Tale ultima condizione consente, per espressa previsione normativa, l'accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI, qualora sussistano tutti gli altri requisiti previsti dal DLgs n.22/2015.

All.to [Messaggio numero 689 del 17-02-2021](#)

#### **RELAZIONI INDUSTRIALI:**

**Giuseppe Baselice** 089200829 [g.baselice@confindustria.sa.it](mailto:g.baselice@confindustria.sa.it)

**Francesco Cotini** 089200815 [f.cotini@confindustria.sa.it](mailto:f.cotini@confindustria.sa.it)

---

# MAROCCO – AGGIORNAMENTO NORMATIVA CONTROLLO DI CONFORMITÀ

scritto da Monica De Carluccio | Febbraio 19, 2021

Segnaliamo che, dalla fine del mese di gennaio 2021, l'Amministrazione delle Dogane marocchine ha introdotto alcuni aggiornamenti relativi ai controlli di conformità per l'ingresso dei prodotti esteri.

Dal 21 giugno 2020 la quasi totalità dei beni industriali importati nel Paese deve essere accompagnata, oltre che dalla consueta documentazione necessaria per l'espletamento delle pratiche doganali, anche da certificati di conformità rilasciati nel Paese di origine del prodotto stesso da una delle seguenti tre società europee, accreditate dal governo marocchino:

– la francese  
Bureau Veritas <https://verigates.bureauveritas.com/programmes/morocco>;

– la tedesca TUV  
Rheinland <https://www.tuv.com/morocco/fr/certification-pour%E2%80%99afrique.html>;

– la spagnola Applus  
Fomento <https://www.applusfomentocontrole.com/>

Si allega, oltre alla Circolare ufficiale, gli elenchi integrati dei prodotti industriali ai quali si applica il controllo, sia per quanto riguarda i prodotti controllati in

Marocco che i prodotti che devono essere controllati nel Paese di origine dal produttore.

[circulaire\\_contrôle de conformité normes\\_25 01 2021](#) [Liste des produits contrôlés à l'arrivée au Maroc\\_29 01 2021](#) [Liste des produits contrôlés à l'origine\\_29 01 2021](#) [Liste des produits industriels soumis à la réglementation technique marocaine\\_29 01 2021](#)

---

# **AGEVOLAZIONI/NUOVA SABATINI: EROGAZIONE CONTRIBUTO IN UNICA SOLUZIONE PER LE DOMANDE PRESENTATE DALLE IMPRESE A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2021**

scritto da Marcella Villano | Febbraio 19, 2021

Come previsto dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), il contributo dell'agevolazione c.d. **nuova Sabatini** è erogato dal Ministero alle PMI beneficiarie **in un'unica soluzione indipendentemente dall'importo del finanziamento deliberato.**

**L'erogazione in un'unica soluzione si applica a tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2021.**

Indicazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative

della nuova normativa sono riportate nella [circolare direttoriale n. 434 del 10 febbraio 2021](#).

[ALLEGATO\\_3\\_Richiesta\\_erogazioni\\_RU\\_RQR\\_10-02-2021 circolare\\_10\\_febbraio\\_2021\\_n\\_434](#)

---

# AGEVOLAZIONI: INCENTIVO PER LE PERSONE FISICHE CHE INVESTONO IN START UP E PMI INNOVATIVE. DOMANDE DAL 1° MARZO AL 30 APRILE 2021

scritto da Marcella Villano | Febbraio 19, 2021

Nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio u.s. è stato pubblicato il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 28/12/2020 che, di concerto con il Ministero dell'Economia, definisce le modalità di attuazione del **nuovo incentivo** per le **persone fisiche** che investono in **startup** e **PMI innovative**.

L'**agevolazione fiscale**, introdotta dall'art. 38 comma 7 del decreto Rilancio (DL. n. 34 del 19 maggio 2020), è pari **al 50% dell'investimento effettuato nelle startup innovative** (investimento agevolabile fino ad un massimo di 100 mila euro, per ciascun periodo di imposta) **e nelle PMI innovative** (fino ad un massimo di 300 mila euro, oltre tale limite, sulla parte eccedente l'investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d'imposta), nei limiti delle soglie fissate dal regime "de minimis".

L'investimento, che può essere effettuato direttamente o anche indirettamente attraverso fondi comuni (Oicr), deve essere mantenuto per almeno 3 anni.

La **presentazione della domanda**, la registrazione e la verifica dell'aiuto "de minimis" sarà effettuata esclusivamente tramite la piattaforma informatica in corso di predisposizione dal MiSE.

Sono **ammessi tutti gli investimenti già effettuati nel corso dell'anno 2020 e fino all'operatività della piattaforma**: l'impresa beneficiaria può presentare domanda nel periodo compreso tra il primo marzo e il 30 aprile 2021.

A regime, gli investimenti dovranno essere effettuati solo dopo la presentazione della domanda.

[DM 28dic21](#)

---

**CONTRATTI DI SVILUPPO –  
PUBBLICATO IN GU IL DM  
13/11/2020: CONCLUSIONE DEL**



# PROGRAMMA PROROGABILE PER UN MASSIMO DI 18 MESI

scritto da Marcella Villano | Febbraio 19, 2021

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2021, il decreto 13 novembre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico con cui sono apportate **modifiche alla disciplina in materia di contratti di sviluppo, accordi di programma e accordi di sviluppo**, di cui al decreto 9 dicembre 2014, anche al fine **dell'accelerazione e semplificazione delle relative procedure amministrative.**

In particolare è previsto, tra l'altro, che:

- **il termine di conclusione del programma di sviluppo può essere prorogato, sulla base di una motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, per un periodo massimo di diciotto mesi**, ferma restando la compatibilità del termine richiesto con eventuali vincoli relativi alle risorse finanziarie dedicate;
- ai fini della sottoscrizione di un accordo di programma riguardante la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, nell'ambito della valutazione dei predetti requisiti deve essere necessariamente considerata la capacità del programma di sviluppo di determinare positivi effetti o sinergie con i sistemi di filiera diretta ed allargata regionali e/o nazionali.

[DM 13nov21](#)